G. 30817 Sent. n.147/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30817 del registro di segreteria, nei confronti di:

ROGNOLI Valentina, C.F.: RGNVNT75A63G388O, nata a Pavia (PV) il 23.01.1975 e residente a Senigallia (AN) Lungomare Mameli n. 166/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria Via Trotti n.46, pec. studiograttarola@pec.it

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Antonio Dell'Unto, il rappresentante del Pubblico Ministero dott. Daniele Piccirillo, l'avv. Grattarola per la convenuta.

Svolgimento del procedimento

Con atto di citazione depositato in data 19 dicembre 2024 la Procura

regionale ha convenuto in giudizio la prof.ssa Rognoli Valentina per aver esercitato nel periodo novembre 2017-2021 attività extra-istituzionali assolutamente incompatibili con il rapporto d'impiego con il Politecnico di Milano e percepito compensi non riversati all'amministrazione di appartenenza.

Il Procuratore esponeva che la convenuta, dapprima come ricercatrice confermata e poi come professoressa associata a tempo pieno di disegno industriale (settore scientifico disciplinare ICAR/13) presso il Dipartimento del Design del Politecnico di Milano, avrebbe svolto *"attività non autorizzata e in ogni caso non autorizzabile, risultando censita:*

- nell'assetto proprietario della MEDITERRANEA SERVICE SRL, formalmente quale socia di maggioranza per una quota nominale dell'80% del capitale sociale (doc.2), sostanzialmente, per i motivi infra-precisati, quale amministratore di fatto sin dal novembre 2017, percependo gli utili relativi agli esercizi 2019 (euro 120.000) e 2020 (euro 80.000) non riversati all'Amministrazione di appartenenza;

- e nell'assetto proprietario della MEDITERRANEA AMBIENTE SRL, di cui risulta socia unica" (cfr. pg. 4 dell'atto di citazione).

A sostegno di tale contestazione venivano esposte numerose circostanze (v. punti da I a XV dell'atto di citazione, cui si rinvia) comprovanti – secondo l'assunto accusatorio – l'esercizio di attività gestorie, direttive e consultive tipiche della funzione di amministratore di società commerciali.

Secondo la prospettazione dell'organo requirente, quindi, allo stato degli atti, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativo-contabile dell'odierna convenuta che - pur non ricoprendo alcun incarico formale di tipo gestionale all'interno della società MEDITERRANEA SERVICE S.r.l. - avrebbe esercitato, in via non occasionale, almeno sin dal mese di novembre dell'anno 2017, attività gestorie, direttive e consultive tipiche della funzione di amministratore della suindicata società, in luogo dell'amministratore di diritto (peraltro, coniuge convivente della medesima).

Pertanto, avuto riguardo alla "*natura abituale e continuativa dell'attività professionale, che si è sostanziata nell'esercizio di fatto di cariche gestionali in una società costituita a fini di lucro, come tale evidentemente riconducibile ad attività incompatibile per presunzione assoluta con il regime di impegno a tempo pieno*" e, non avendo la Prof. Rognoli mai chiesto l'autorizzazione o presentato alcuna comunicazione all'Università di appartenenza, la condotta illecita veniva imputata a titolo di dolo e contestato anche l' occultamento del danno.

Conclusivamente, dopo aver ripercorso la normativa applicabile al caso di specie e la giurisprudenza ritenuta più significativa in *subiecta materia,* il pubblico ministero individuava e quantificava il danno da omesso riversamento come segue: "*Ai fini della quantificazione del danno erariale, si evidenzia che la prof.ssa ROGNOLI Valentina, in via diretta, non risulta aver conseguito alcun compenso in relazione all'esercizio di dette attività di amministratore. Nondimeno, avuto riguardo alla quota proprietaria detenuta nella compagine sociale della "MEDITERRANEA SERVICE S.r.l." (80% del capitale sociale), la prof.ssa ROGNOLI*

Valentina, in particolare negli anni 2019 e 2020, ha percepito, a titolo di "distribuzione di utili di bilancio", rispettivamente euro 120.000,00 ed euro 80.000,00, per un importo complessivo nel biennio di euro 200.000,00. Del resto, la giurisprudenza contabile ha chiarito che "l'aver mantenuto, in costanza dell'attività svolta come ricercatore di ruolo, la carica operativa di amministratore unico…rendeva indubbio lo svolgimento di attività non compatibile (anche se, come in specie, non remunerata) e, perciò, non autorizzabile, non solo nell'ambito del regime di impegno a tempo pieno, ma anche nella posizione meno vincolata del regime di impegno a tempo definito" (C.Conti, sez. III app., 14.1.2020 n.7; C.conti, sez.giur.Calabria, 23.11.2020, n.396). Alla luce delle considerazioni svolte, il danno si è sostanziato nell'omesso riversamento dei proventi dell'attività extra-istituzionale non autorizzabile e, in ogni caso, non autorizzata ed è quantificabile nelle somme percepite per effetto di tale attività ammontanti a complessivi euro 200.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria."

Parte convenuta - costituitasi in giudizio con comparsa del 18.6.2025 – ha, in via preliminare, contestato la credibilità e l'attendibilità dei fatti oggetto della denuncia sporta dal padre Mauro Rognoli (quale "ritorsione" per la sua estromissione dalla gestione della società Mediterranea Service S.r.l. per gravi irregolarità); delle dichiarazioni rese dalla dipendente Pavone (destinataria di un provvedimento di licenziamento per furto di denaro in azienda, oggetto di transazione con rinuncia della dipendente al TFR) e dall'ex dipendente Tombolesi, anch'egli in contenzioso con la società Mediterranea Service S.r.l..

Quanto al merito della contestazione di responsabilità, la difesa ha, poi, eccepito l'assoluta infondatezza della domanda, stante:

- l'assenza di compensi percepiti dalla convenuta per l'asserita attività di amministratrice di fatto, non potendosi ritenersi tali le somme indicate dalla Procura e costituenti utili accantonati a riserva dal 2007 e distribuiti nel 2019-2020, in quota parte alla convenuta quale socia all'80% della Mediterranea Service S.r.l.;

- il corretto e puntuale svolgimento da parte della Prof. Rognoli delle attività di docenza previste nel periodo in contestazione, come rappresentate nelle dichiarazioni di impegno didattico presentate al proprio Dipartimento e da questo approvate;

- l'indimostrato svolgimento di attività gestorie tali da potersi configurare quali sintomatiche di una amministrazione di fatto della società, tantomeno nel periodo 2017-2019 quando questa era amministrata dal padre Mauro Rognoli.

In via istruttoria, formulava istanza di ammissione di prova orale sui capitoli e con i testimoni indicati nella comparsa.

All'odierna udienza – data per letta la relazione con il consenso delle parti - il Pubblico Ministero e l'Avvocato difensore hanno preso posizione sulle avverse eccezioni e prospettazioni nonché sulle istanze istruttorie formulate in atti, insistendo, poi, per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La fattispecie contestata all'odierna convenuta dalla Procura

contabile attiene ad una ipotesi di responsabilità amministrativa per lo svolgimento, nel periodo 2017-2021, di attività extra istituzionale non autorizzata e non autorizzabile, individuata nella gestione amministrativa di fatto di società commerciali di cui la prof.ssa Rognoli era socia, assolutamente incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno con il Politecnico di Milano. In virtù di tale accertamento, risultante dalle indagini, espletate anche per il tramite della Guardia di finanza, nell'atto di citazione a giudizio è stata contestata alla prof.ssa Rognoli la responsabilità per la violazione degli obblighi di esclusiva del pubblico impiego in applicazione dell'art. 53, commi 7 e 7-*bis*, del d. lgs. n. 165/2001, come mancato riversamento dei compensi percepiti alle casse dell'amministrazione di appartenenza.

Tenuto conto che, in via diretta, la convenuta non risultava aver conseguito compensi per l'espletamento degli incarichi gestori contestati, la Procura regionale ha individuato la retribuzione da riversare nell'arricchimento ritratto dalla prof. Rognoli dalla sua contestuale qualità di socia della società Mediterranea Service s.r.l., corrispondente alle somme percepite a titolo di utili societari distribuiti ai soci negli anni 2019 e 2020 pari a complessivi euro 200.000, oltre interessi legali e rivalutazione.

1.1 Il "*thema decidendum*" del giudizio attiene, quindi, all'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 53, co.6 -7*bis*, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell'espletamento di attività extralavorative assolutamente incompatibili con il regime del

pubblico impiego, in quanto svolte in violazione del divieto di cui all'art. 60 del D.p.r. 3/1957.

Com'è noto, secondo il costante orientamento della Sezione, l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività extralavorativa non autorizzata e la correlata imposizione dell'obbligo di riversamento all'amministrazione di quanto percepito, ricomprende anche le attività extra istituzionali assolutamente incompatibili che il dipendente pubblico abbia esercitato, in quanto:

- *"-risulta coerente con un'interpretazione dell'art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell'obbligo di riversamento dei compensi relativi ad "…incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati…" può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell'incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.*
- "*risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l'ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell'art.53, comma 7 per sanzionare l'espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall'altro lato, non sanzioni l'espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell'incompatibilità assoluta delle relative prestazioni*" (sez. Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3;16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione

seconda appello, 11.2.2025, n. 27).

Tale orientamento è stato confermato anche dopo la pronuncia della SS.RR. della Corte dei conti n. 1/QM/2025 del 25 gennaio 2025 che, maturando un diverso avviso, ha invece ritenuto che "*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili*".

La Sezione, infatti, ha ritenuto di dare continuità al proprio consolidato indirizzo, peraltro non isolato, rimarcando motivatamente i profili ermeneutici letterali e logico-sistematici a sostegno della propria impostazione interpretativa anche alla luce del conforme orientamento del giudice amministrativo e civile (cfr. sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia-Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56; id. 20.6.2025 n. 99; Sez. Lombardia, 11.4.2025 n. 54; id. 23.06.2025 nn. 104 e 105; Cons. Stato, 16.12.2024 nn. 10088 e 10089; Cass., SS.UU ord. n. 4852/2021; Cass. Sez. lav. Ord. 15.11.2023 n. 31776/2023; id 12.5.2025 n. 12533).

Ciò premesso, il Collegio - ai sensi dell'art. 17 delle disp. att. c.g.c.- condivide e richiama i principi di diritto e le argomentazioni esposte dai precedenti giurisprudenziali citati, sia con riferimento alla facoltà da parte dei giudici di merito di esprimere un motivato dissenso

rispetto ai criteri e agli elementi posti a base dell'indicazione ermeneutica delle pronunce delle SSRR, avendo queste valore vincolante solo sul giudizio *a quo*, sia in relazione ai puntuali argomenti fattuali e giuridici che le sentenze citate (in particolare: Sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; Sez. Lombardia, 23.6.2025 n. 105; Sez. Toscana, 20.6.2025 n. 99) hanno ampiamente esposto al fine di discostarsi dalla linea interpretativa offerta nella SSRR 1/QM/2025 .

Queste, infatti, non si sono limitate ad una mera contestazione delle conclusioni cui sono pervenute le SSRR con la menzionata pronuncia bensì ne hanno esaminato compiutamente le argomentazioni, contrastandole con puntuali deduzioni *a contrario* che potranno eventualmente portare a nuovi e diversi esiti delle problematiche discusse, in armonia con i condivisibili e consolidati principi espressi dal giudice amministrativo e da quello civile.

Come più volte rappresentato, infatti, anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazione, la disciplina delle attività extra-istituzionali del pubblico impiego in generale, recata dagli articoli 60 e ss. DPR 3/57 e art. 53, commi 6 e ss. D.lgs. 165/2001 trae il proprio fondamento nel cd. "principio di esclusività" di cui all'art. 98 della Costituzione, volto a garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Quindi, tale fondamento costituzionale permea *in toto* la disciplina generale che regola le incompatibilità dei dipendenti pubblici (assolute e relative) e le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei previsti divieti, con il duplice contestuale scopo: di garantire

l'imparzialità dell'amministrazione evitando che l'attività svolta dal dipendente pubblico venga condizionata dallo svolgimento di altri incarichi esterni e di evitare che lo svolgimento di incarichi ulteriori possa incidere sull'energie lavorative e sul rendimento del dipendente pubblico, tutelando il buon andamento dell'amministrazione.

Tali finalità, pertanto, sono alla base del sistema in discorso nel suo complesso, ancorché poi questo sia stato in concreto articolato dal legislatore prevedendo distinte tipologie di attività o incarichi extra istituzionali, o alcune deroghe consentite da leggi speciali ad alcune categorie di dipendenti pubblici (art. 53, c. 6) quali ad esempio medici e professori universitari.

Tale ultima possibilità, frutto della discrezionalità del legislatore, deve tuttavia sempre essere conforme al principio di esclusività di cui all'art. 98 Cost., sicché non pare convincente ritenere che minimali "ampliamenti settoriali", quale quello da ultimo introdotto per i docenti universitari con l'art. 9, c. 2-*bis* del D.l. 22 aprile 2023 n. 44 (comma, peraltro, aggiunto dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023 di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*), siano *ex se* idonei a giustificare una generalizzata rivalutazione del "concetto" di attività assolutamente incompatibile e del divieto posto dall'art. 60 d.P.R. 3/1957 nei termini ritenuti dalla SSRR con la menzionata pronuncia.

Peraltro, secondo una condivisibile analisi dottrinale del quadro

normativo novellato, la modifica introdotta nel 2023 consentirebbe ai docenti universitari a tempo pieno solo di partecipare – previa autorizzazione – ad organi collegiali con funzioni di vigilanza presso enti pubblici e privati anche a scopo di lucro.

Pertanto, non risulta convincente il sillogismo secondo cui detta deroga possa fondare una lettura evolutiva del divieto per i dipendenti pubblici di svolgere attività assolutamente incompatibili che si ponga in antitesi con l'interpretazione letterale e logico sistematica della disciplina generale delle incompatibilità che ritiene applicabile l'obbligo di riversamento dei compensi percepiti anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta, ben delineata dalla giurisprudenza sopra citata cui si rinvia.

2. Ciò premesso il Collegio può passare alla trattazione del merito della causa che può sintetizzarsi come segue.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la prof.ssa Rognoli Valentina per aver esercitato nel periodo 2017-2021 attività extra istituzionali assolutamente incompatibili con il rapporto d'impiego con il Politecnico di Milano e percepito compensi non riversati all'amministrazione di appartenenza.

La convenuta, dapprima come ricercatrice confermata e poi come professoressa associata a tempo pieno di disegno industriale (settore scientifico disciplinare ICAR/13) presso il Dipartimento del Design del Politecnico di Milano, avrebbe svolto attività non autorizzata e in ogni caso non autorizzabile, risultando agli atti plurimi e concordanti indizi comprovanti la circostanza che questa avrebbe assunto la

carica di amministratore di fatto della società Mediterranea Service S.r.l., amministrata solo formalmente dal marito, in palese violazione dell'obbligo di esclusiva.

Il periodo contestato riguardava il quinquennio 2017-2021 mentre i compensi illeciti, asseritamente percepiti, sarebbero costituti dagli utili distribuiti nel 2019 e nel 2020 alla prof.ssa Rognoli dalla società in discorso.

Come sopra riportato, la convenuta ha contestato puntualmente la ricostruzione fattuale posta a base dell'atto di citazione, evidenziando da un lato, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal padre e da due ex dipendenti della società, in quanto a lei "ostili" a causa di gravi contenziosi (definiti a seguito di transazione o tuttora in essere) sorti per questioni inerenti rapporti controversi con la società Mediterranea Service S.r.l. e dall'altro, l'infondatezza della domanda difettando la prova dello svolgimento da parte sua di attività gestorie e di direzione riconducibili all'assunzione di fatto della qualità di amministratore della società nonché della percezione di corrispettivi per l'asserita attività incompatibile.

3. Preliminarmente, il Collegio ritiene di respingere le istanze istruttorie formulate dalla difesa, risultando la causa matura per decisione allo stato delle risultanze agli atti del fascicolo.

Ed invero, per i motivi che saranno spiegati nel prosieguo, le prove testimoniali richieste non appaiono necessarie ai fini della decisione in quanto gli elementi indiziari presenti in atti, complessivamente e ponderatamente valutati, non appaiono idonei a comprovare la

sussistenza della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata alla prof.ssa Rognoli.

4. Preliminarmente occorre ricordare che, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile qualificare qualcuno come "amministratore di fatto" quando sussista la compresenza di specifiche circostanze sintomatiche del suo inserimento organico con funzioni direttive in tutte le fasi della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società.

Sono stati ritenuti indici sintomatici dello svolgimento informale dell'attività di amministratore l'aver tenuto rapporti significativi con dipendenti, fornitori e clienti nei vari settori gestionali, da quello produttivo a quello contrattuale o disciplinare; l'eventuale presenza di deleghe in settori strategici dell'attività di impresa oltre che la partecipazione non occasionale alla gestione generale della società e la disponibilità dei conti bancari (ex *multis*, Cass. 1.2.2018 n. 4745; id. 14.4.2020 n. 12912; id. 5.10.2020 n. 27557, id. 26.5.2022 n. 20553)

In sostanza, quindi, l'amministratore di fatto – pur non essendo stato formalmente investito della relativa carica gestionale - ne esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici e le relative funzioni, impartendo disposizioni all'amministratore formalmente nominato, così condizionando le scelte aziendali.

4.1 Orbene, nell'atto di citazione la Procura individua tali indizi ai punti da I) a XV), descrivendo lo svolgimento di fatti gestori attribuibili alla prof.ssa Rognoli che ne comproverebbero l'esercizio

continuativo e significativo di poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza della società nel periodo in contestazione da novembre 2017 al 2021.

A tale proposito va, tuttavia, preliminarmente rilevato che fino ad aprile/maggio 2019 il ruolo di amministratore di fatto della società Mediterranea Service S.r.l. risulta pacificamente svolto dal padre della convenuta ing. Mauro Rognoli, il quale pur nella veste formale di consigliere del CdA, aveva da sempre gestito e diretto in modo personalistico la società. Dette circostanze emergono chiaramente dalle risultanze del "Verbale di verifica" della GdF redatto in data 31.05.2018 (Doc. 2 della comparsa di costituzione) e dall'"Atto di Denuncia-Querela" presentato dallo stesso ing. Rognoli nei confronti dei legali rappresentanti *pro tempore* della Mediterranea Service S.r.l., datato 18.10.2019 (Doc. 15 della comparsa di costituzione, pg. 1-2).

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che ai fini della prova della tesi attorea risultano del tutto irrilevanti fatti e circostanze che si riferiscono ad un periodo antecedente i mesi di aprile-maggio 2019, in quanto non appare contestabile che fino ad allora la gestione di fatto della società fosse svolta in prima persona dall'ing. Mauro Rognoli e non già dalla figlia Valentina.

4.2 Passando, quindi, a vagliare il contenuto e la consistenza degli elementi indiziari (così temporalmente circoscritti) presenti in atti, si rileva quanto segue.

Le dichiarazioni, acquisite come SIT dalla Gdf, sono – com'è noto- liberamente valutabili dal giudice secondo il proprio prudente

apprezzamento, vigendo un sistema di circolarità delle prove che poggia sul principio di atipicità delle stesse, che caratterizza il processo civile/amministrativo/contabile. Non sussistono, quindi, le lamentate ipotesi di inutilizzabilità eccepite dalla difesa che, infatti, ha ben potuto svolgere ampiamente, in questa sede giudiziale, le proprie controdeduzioni nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, il quadro fattuale complessivo che emerge dalle SIT allegate nell'atto di citazione (cfr. Doc. 1, all.ti da 7 a 13) non fornisce elementi in grado di comprovare le allegazioni attoree con il necessario grado di verosimiglianza e probabilità, neppure alla luce della corrispondenza *e-mail* prodotta in giudizio.

Preliminarmente, va valutata la credibilità soggettiva dei testi Tombolesi Simone e Pavone Monia (la cui inattendibilità è stata eccepita dalla difesa sulla base dell'esistenza di contenziosi lavorativi con la società successivi all'avvento della nuova *governace*).

Ritiene il Collegio che l'esistenza pregressa o attuale di contenziosi giudiziali lavoristici con la società Mediterranea Service S.r.l. non costituisca di per sé motivo per escludere l'imparzialità del teste o la veridicità delle sue dichiarazioni se non emergono altri motivi che confermino una valutazione di "non indifferenza" del teste.

Nel caso in esame non si ravvisano elementi concreti che comprovino l'ipotesi che motivi personali di forte astio e contrapposizione con la nuova *governace* societaria scelta dalla proprietà *(i.e.* dalla prof. Rognoli in virtù del possesso dell'80% del capitale sociale), possano

aver influenzato le dichiarazioni della Sig.ra Pavone e dell'ing. Tombolesi.

Ciò premesso, e considerato altresì il ristretto lasso temporale che queste dichiarazioni possono coprire, visto che la Sig.ra Pavone ha lavorato per la società Mediterranea Service S.r.l. fino a dicembre 2019 mentre l'ing. Tombolesi si è dimesso nel febbraio 2020, l'efficacia dimostrativa dei fatti ritraibili dalle stesse non appare univoca.

In primo luogo, si deve considerare che gran parte delle circostanze riportate dalla Sig.ra Pavone non sono rilevanti poiché – come sopra spiegato - si riferiscono a periodi antecedenti aprile/maggio 2019, mentre le altre non sono né gravi né univoche ("*Partecipava alle riunioni che si tenevano in azienda; chiedeva a me circa l'andamento delle banche, interloquiva anche con alcuni fornitori (…). In pratica, siccome Valentina era sempre presente in azienda, tutte le persone che ci capitavano, andavano nel suo ufficio ove era presente anche il marito Virelles. La sala riunioni era dentro l'ufficio occupato per l'appunto da Virelles e la moglie Valentina. Non so dire altro se non che talvolta l'amministratore Virelles, in relazione a talune problematiche aziendali, teneva a far presente che doveva parlarne con la moglie Valentina ai fini della risoluzione di talune problematiche. Non so altro*". Cfr. Doc. 1, all. 9 dell'atto di citazione)

Ad avviso del Collegio, dette circostanze non consentono di dedurre che la prof.ssa Rognoli, pur non essendo formalmente investita della relativa carica gestionale, abbia esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici e le relative funzioni in luogo dell'amministratore formalmente nominato.

Ed infatti, di ben altra portata sono i fatti gestori in base ai quali, secondo la giurisprudenza, è possibile riconoscere in capo ad un determinato soggetto la qualità di amministratore di fatto, tra cui ad esempio: la gestione degli introiti e l'effettuazione di pagamenti per conto della società; l'esistenza di flussi finanziari tra i conti correnti societari e quelli personali; la delega ad operare sui conti societari; possesso di documentazione contabile della società ecc. (v. ad esempio, Sez. Toscana n. 152/2020).

Inoltre, nel valutare le possibili interpretazioni di quanto riferito dalla Sig.ra Pavone (ma ciò vale anche per tutte altre dichiarazioni) non può non tenersi conto del fatto che la prof.ssa Rognoli era ed è titolare dell'80% del capitale sociale della Mediterranea Service S.r.l. e vanta competenze professionali che le consentono di interloquire compiutamente sull'attività societaria quale socio di larga maggioranza.

Non può, infatti, essere sottovalutato il fatto che legittimamente in tale veste la prof.ssa Rognoli, avendo il dominio dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci, abbia contribuito ad indirizzare il *management* senza però sostituirsi ad esso.

A queste considerazioni va aggiunto anche un ulteriore aspetto che conforta le conclusioni del Collegio e cioè l'assenza di qualsiasi evidenza che l'amministratore di diritto Virelles fosse, in realtà, una figura di mera facciata. È pacifico, infatti, che sin dal 2007, anno di assunzione nella Mediterranea Service, Virelles si sia sempre

occupato di organizzazione del personale adibito a tutte le lavorazioni eseguite dalla società e che da febbraio/marzo 2016 abbia ricoperto anche la carica di presidente del C.d.a. con incombenze di natura gestionale, amministrativa e di cura dei rapporti con clienti e fornitori. (cfr. Doc. 2, pg. 14 della comparsa di costituzione).

Anche le dichiarazioni dell'ing. Tombolesi, valutate integralmente, non sono univoche e concordanti.

Egli ricorda come la "*Sig.ra Valentina*" fosse una "*figura sui generis a livello aziendale*", di aver avuto "*talvolta*" corrispondenza via e-mail "*per approcci inerenti all'organizzazione del lavoro e dei dipendenti*" e che perciò "*si era rivolta a soggetti esterni*". Per quanto riguarda lo svolgimento delle proprie incombenze lavorative, l'ing. Tombolesi riferisce di essersi interfacciato con l'amministratore Virelles, con i consulenti esterni ed "*anche*" con la Rognoli ma di non ricordare che quest'ultima gli abbia mai parlato di situazioni commerciali riferite alla società o si sia interessata ai lavori che egli gestiva (Doc. 1, all. 7 dell'atto di citazione)

Analogamente, il dipendente Viticchi, che dal 2017 si occupa di logistica e programmazione degli interventi giornalieri di tutti i mezzi della Mediterranea Service S.r.l., ha riferito: di aver visto "*sporadicamente*" la sig.ra Rognoli quando questa si recava nell'ufficio condiviso con il marito Virelles; di non aver mai ricevuto disposizioni dalla stessa in merito alle proprie attività e di essersi sempre rapportato con l'amministratore Virelles; di non essere a conoscenza di disposizioni di carattere organizzativo od operativo date dalla

Sig.ra Rognoli ad altri dipendenti (Doc. 1, all. 8 dell'atto di citazione).

Né e possibile trarre indizi gravi, precisi e concordanti dalle dichiarazioni di alcuni fornitori (Doc. 1, all. da 10 a 13 dell'atto di citazione).

Gli episodi riferiti, infatti, riguardano solo due fornitori e pochissimi incontri, mentre le dichiarazioni rese dai testi non appaiono concordare in ordine alla posizione assunta dalla prof.ssa Rognoli durante gli stessi:

- il Sig. Pagnetti, infatti, riferisce di un incontro "*fortuito*" il 18.11.2020 presso la Mediterranea Service durante il quale la prof.ssa Rognoli non si è presentata in nessuna veste;
- il Sig. Bartolini (Api raffineria di Ancona), invece, dichiara di aver incontrato la prof.ssa Rognoli "*un paio di volte accompagnata dal tecnico Stefanizzi*" e che in tali occasioni "*rappresentava gli aggiornamenti della sua azienda*" presentandosi "*quale rappresentante della Mediterranea Service S.r.l.*";
- il Sig. Cogliati (Amm.re delegato Api Raffineria di Ancona) ricorda di aver incontrato "*almeno due volte*" la prof.ssa Rognoli insieme al marito straniero e che la convenuta gli aveva parlato delle problematiche familiari con il padre per perorare la causa della società Mediterranea Service;
- il Sig. Pieralisi (Api raffineria di Ancona) riferisce di aver interloquito con la prof.ssa Rognoli e l'ing. Stefanizzi per "*l'organizzazione di lavoro di linee di campagne e pompe di*

trasferimento di acqua all'interno della raffineria" e che la convenuta "*si presentava agli incontri quale rappresentante e parlava a nome della Mediterranea Service S.r.l.* ".

Quanto sopra puntualmente analizzato consente anche di valutare la reale portata semantica della corrispondenza *e-mail* successiva al periodo aprile-maggio 2019, tra cui quella intercorsa con il Sig. Viticchi (4.9.2019) e con l'ing. Tombolesi (agosto-ottobre 2019) come mere interlocuzioni prive di quella portata dispositiva tipica dei rapporti tra chi decide e chi esegue.

In conclusione, ritiene il Collegio che dagli elementi forniti in giudizio, e valutati nel loro complesso, non si possa ritenere dimostrata con elevato grado di probabilità la sussistenza della contestata qualità di amministratore di fatto della società Mediterranea Service S.r.l. in capo alla prof.ssa Rognoli e conseguentemente lo svolgimento da parte sua di attività imprenditoriale/commerciale assolutamente incompatibile con l'impiego presso il Politecnico di Milano.

Né tale inferenza può ritrarsi automaticamente per il solo fatto che la società abbia concesso alla prof.ssa Rognoli l'utilizzo di un'auto aziendale per recarsi in sede o di altri beni e servizi aziendali ben potendo ragionevolmente ritenersi che i predetti *benefits* siano collegati alla sua qualità di socio di larga maggioranza, come già ampiamente argomentato.

5. Per tali ragioni, la domanda risarcitoria come formulata nei confronti della prof.ssa Rognoli Valentina non appare fondata e va,

conseguentemente, respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge e poste a carico dell'università Politecnico di Milano (P.IVA 04376620151 - C.F. 80057930150).

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia

disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nei termini di cui in motivazione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda nei confronti della convenuta Rognoli Valentina e, per l'effetto, pone a carico del Politecnico di Milano (P.IVA 04376620151 - C.F. 80057930150) la refusione delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori, in favore della convenuta.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025

L' ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli) (Pres. Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 13/10/2025

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente